

REGOLAMENTO SUI CRITERI OPERATIVI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE – ANNO 2007

Il Comitato guida per la valutazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) per l'anno 2007,

- visto il D.M. n. 1582 del 23 ottobre 2007 relativo alla composizione del Comitato guida, in particolare l'art. 4, dove si dispone che detto Comitato è tenuto per lo svolgimento della propria attività a dotarsi di “**apposito regolamento**”;

- visto il D.M. n. 1175 del 18 settembre 2007 relativo al cofinanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale, in particolare l'art. 5, e precisamente:

- il 1° comma, dove si dispone che “ciascun progetto è valutato da **due revisori indipendenti e anonimi**”,

- il 3° comma, dove si dispone che “i giudizi valutativi su ciascun progetto saranno espressi sulla base dei seguenti criteri”, con relativa indicazione dei seguenti **criteri di valutazione --**

- a) qualità scientifica, unitarietà, interesse nazionale e internazionale del progetto,
- b) capacità del gruppo nazionale di ricerca di realizzare il progetto nei tempi previsti
- c) esperienza e autorevolezza scientifica del coordinatore nazionale e dei coordinatori di unità
- d) congruità della dimensione del gruppo nazionale e delle unità operative rispetto agli obiettivi di ricerca e all'interesse nazionale del progetto
- e) integrazione e collaborazione tra le unità operative
- f) sostenibilità finanziaria del progetto e congruità del prospetto finanziario

- il 4° comma, dove si dispone che il Comitato “stabilisce i **criteri operativi** della procedura di valutazione e il **punteggio** da assegnare a **ognuno dei criteri di valutazione** di cui al comma 3”,

- il 6° comma, dove si dispone che “il Comitato, sulla base dei **contenuti del progetto** e delle **parole chiave** indicate dai proponenti, **individua**, per ogni domanda, due revisori **indipendenti** i quali, esaminano il progetto, forniscono un **dettagliato giudizio collegiale** sulla base dei criteri di cui al comma 3”, con riserva per il Comitato di fare ricorso a un ulteriore giudizio, “in casi eccezionali e dettagliatamente motivati”,

- il 7° comma, dove si dispone che “il Comitato, sulla base dei giudizi degli esperti, redige una **graduatoria generale di merito** dei

progetti, indicando il **cofinanziamento proposto** per ciascuno di essi sulla base della **congruità accertata**”,

nonché l'art. 6, stesso Decreto, e precisamente:

- il comma 1°, dove si dispone che “il cofinanziamento è assegnato ai progetti secondo l'ordine della graduatoria, tenendo **preliminarmente** conto della quota riservata di cui al comma 7 dell'articolo 3 [quota del 10%]”, in aggiunta disponendosi che è “garantita una **quota pari al 3%** delle risorse, tenendo conto delle assegnazioni della quota riservata, ad **ognuna delle 14 aree** di cui al D.M. 4 ottobre 2000, n. 175”;
- considerato il carattere vincolante, per il Comitato, delle predette disposizioni, nella loro letterale e inequivoca formulazione e interpretazione, sia singolarmente assunte che nel loro complesso;
- considerato il compito istituzionale del Comitato a cui è affidata, in forza del precitato D.M. 1175/07 “la **responsabilità della valutazione** dei progetti” e una “**funzione di garanzia** nei confronti della comunità scientifica e del Ministero”;
- considerato che tale compito investe l'intera procedura della valutazione e le sue singole fasi di svolgimento, con riguardo in particolare a --
 - modalità di valutazione, con specificazione dei relativi criteri e attribuzione del punteggio rispettivo,
 - individuazione/assegnazione dei revisori, nell'ambito della banca dati del Ministero, in numero di due, per ogni singolo progetto,
 - compilazione, sulla base dei giudizi collegiali dei revisori, della graduatoria generale di merito dei progetti,
 - indicazione della misura del cofinanziamento proposto (come altresì stabilito dal precitato D.M. 1582/07, art. 5, dove si dispone che “il Comitato [...] predisporrà una lista di progetti **comprensiva dell'entità del relativo finanziamento**”);
- ritenuto che sulla base delle disposizioni sopra riportate spetta al Comitato di:
 - a) definire le modalità della valutazione, specificando i relativi criteri, con attribuzione del rispettivo punteggio e conseguente fissazione delle classi di punteggio al fine di ordinare i progetti meritevoli di essere ammessi al cofinanziamento;
 - b) individuare e assegnare i revisori per ciascun progetto;

c) formare, sulla base dei giudizi dei revisori, la graduatoria generale di merito dei progetti; e

d) predisporre la lista di progetti comprensiva dell'entità del relativo finanziamento proposto;

- tanto visto, considerato e ritenuto, quale premessa e parte integrante del regolamento in epigrafe, il Comitato adotta il testo di Regolamento suddetto, articolato nelle seguenti quattro Parti:

I. Modalità e criteri di valutazione: specificazione e punteggio;

II. Individuazione e assegnazione revisori: procedure;

III. Formazione graduatoria generale di merito dei progetti (riserva del 10% quale quota dell'intero finanziamento riservata al cofinanziamento dei progetti il cui coordinatore scientifico nazionale abbia meno di 40 anni e del 3% per area);

IV. Predisposizione della lista dei progetti comprensiva dell'entità del relativo finanziamento.

I. MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE: SPECIFICAZIONE E PUNTEGGIO

1. Ciascun progetto è valutato collegialmente da due revisori.

2. I revisori esaminano il progetto nella sua interezza ed esprimono un giudizio sui singoli criteri di valutazione previsti, compilando per via telematica un'unica scheda di valutazione appositamente predisposta al fine di formulare un dettagliato giudizio collegiale.

3. In caso di non concordanza di giudizio su uno o più criteri, così come articolati e specificati nella scheda di valutazione, la scheda viene compilata distintamente da ognuno dei revisori (si veda anche il successivo comma 6).

4. Per ognuno dei criteri di valutazione previsti i revisori devono fornire un breve ma adeguato commento del punteggio assegnato.

5. Il Comitato prende atto del giudizio collegialmente espresso e come tale risultante dalla scheda di valutazione

6. Nel caso in cui le valutazioni espresse risultino tra loro incompatibili o manifestamente e gravemente incongruenti, oppure nel caso di contraddizione tra giudizio espresso e punteggio attribuito, di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, il Comitato si riserva di acquisire un ulteriore giudizio che dovrà anche tenere conto dei giudizi già espressi per permettere di addivenire comunque al giudizio collegiale.

7. Ai revisori viene inviata una scheda di valutazione (allegata al presente regolamento) contenente per ognuno dei criteri previsti una specificazione

dei punti in cui il giudizio collegiale deve essere articolato, con obbligo di risposta per ogni punto.

8. La valutazione si compie in due fasi. Nella prima i revisori prescelti vengono formalmente incaricati del compito di valutazione, con richiesta di accettazione dell'incarico entro 7 giorni e obbligo ad inviare il giudizio collegiale entro i successivi 30 giorni (dall'accettazione). Nella seconda fase, avvenuta l'accettazione, ai revisori è consentito l'accesso al sito web ove è disponibile il testo del progetto.

9. Ai singoli criteri di valutazione viene attribuito il seguente punteggio:

Criterio	Punti
Qualità scientifica, unitarietà, interesse nazionale e internazionale del progetto	fino a 15
Capacità del gruppo nazionale di ricerca di realizzare il progetto nei tempi previsti	Fino a 10
Esperienza e autorevolezza scientifica del coordinatore nazionale e dei coordinatori di unità	Fino a 10
Congruità della dimensione del gruppo nazionale e delle unità operative rispetto agli obiettivi di ricerca e all'interesse nazionale del progetto	Fino a 10
Integrazione e collaborazione tra le unità operative	Fino a 12
Sostenibilità finanziaria del progetto e congruità del prospetto finanziario	Fino a 3
Totale punteggio massimo	60

10. Sono previsti i seguenti tre livelli di punteggio per altrettante classi di progetti:

Classe A: punteggio uguale o superiore a 58/60;

Classe B: punteggio tra 48/60 e 57/60;

Classe C: punteggio inferiore a 48/60.

11. I progetti inseriti nelle prime due classi di punteggio (A e B) sono considerati ai fini della proposta di cofinanziamento. Per i progetti della Classe A, i revisori dovranno fornire una più specifica e approfondita motivazione generale del loro grado di eccellenza che li rende particolarmente meritevoli di cofinanziamento.

II. INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE REVISORI: PROCEDURE

1. Ai fini dell'individuazione e assegnazione dei revisori, il Comitato procederà, in ragione della suddivisione per Aree disciplinari (Aree CUN) e dell'attribuzione di ciascun progetto in via esclusiva o prevalente (nel caso di progetti inter-disciplinari) a un'unica Area, nel modo di seguito descritto.
2. La classificazione dei progetti avverrà sulla base dei seguenti indicatori: a) titolo, sommario e contenuti del progetto; b) parole-chiave proposte dal coordinatore scientifico.
3. L'assegnazione ai singoli progetti dei revisori, con esclusivo riferimento alla banca dati del Ministero, avverrà mediante designazione da parte del Comitato.

III. FORMAZIONE GRADUATORIA GENERALE DI MERITO DEI PROGETTI

1. Sulla base dei giudizi dei revisori viene compilata una graduatoria generale di merito dei progetti, nella quale sono inseriti, distinti per classi di punteggio, i progetti con un punteggio maggiore o pari a 48/60.
2. Il Comitato stabilisce parametri oggettivi al fine di rendere il più possibile omogenea la graduatoria generale di merito.
3. Nella graduatoria generale di merito sono individuati i progetti il cui coordinatore scientifico nazionale abbia meno di 40 anni, ai fini dell'attribuzione della quota del 10% dell'intero finanziamento riservata a tali progetti.
4. Successivamente, i progetti classificati secondo la graduatoria generale di merito sono riferiti alle singole Aree nell'ambito delle quali sono stati valutati, ai fini dell'attribuzione della quota riservata nella misura del 3% per ciascuna Area.

IV. PREDISPOSIZIONE DELLA LISTA DEI PROGETTI COMPRENSIVA DELL'ENTITÀ DEL RELATIVO FINANZIAMENTO

1. L'attribuzione, in via preliminare, della quota del 10 % dell'intero finanziamento, riservata al cofinanziamento dei progetti il cui coordinatore scientifico nazionale abbia meno di 40 anni avviene con riferimento ai progetti così individuati, nell'ambito della graduatoria generale di merito, dalla quale verranno espunti, una volta proposti per il cofinanziamento con l'indicazione dell'entità relativa. In caso di esaurimento della quota di riserva, senza che tutti i progetti ammissibili secondo il criterio di detta riserva siano stati proposti per un cofinanziamento, questi progetti restano inseriti nell'ordine della graduatoria generale di merito, in quanto suscettibili di cofinanziamento nell'ambito delle ulteriori quote.
2. Successivamente, l'attribuzione della quota del 3% della somma disponibile riservata a ciascuna Area disciplinare avviene con riferimento ai progetti così individuati, nell'ambito della graduatoria generale di merito,

dalla quale verranno espunti, una volta proposti per il cofinanziamento con l'indicazione dell'entità relativa. In caso di esaurimento della quota riservata, senza che tutti i progetti ammissibili secondo il criterio di detta riserva siano stati proposti per un cofinanziamento, questi progetti restano inseriti nell'ordine della graduatoria generale di merito, in quanto suscettibili di cofinanziamento nell'ambito della ulteriore quota.

3. L'attribuzione, infine, della quota libera comprensiva di eventuali residui derivanti dalla mancata proposta di attribuzione di tutte o parte delle quote riservate, avviene con riferimento ai restanti progetti classificati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.